

I nuovi termini di versamento dell'Iva a debito per i forfettari

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

IVA nei rapporti con l'estero

Scopri di più

I **soggetti in regime forfettario** di determinazione del reddito sono **obbligati all'integrazione delle fatture**, per le operazioni di cui **risultano debitori d'imposta**, con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta sul valore aggiunto.

L'Iva così determinata dovrà essere **versata entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari**; termine così mutato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 81/2025, contenente disposizioni integrative e correttive in materiali di **adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, contenzioso tributario e sanzioni tributarie**.

Tale **termine trimestrale** di versamento è stato introdotto, in luogo dell'**attuale termine mensile**, all'interno dell'[articolo 1, comma 58, L. 190/2014](#), il quale, alla **lettera e-bis**), afferma che i **contribuenti forfettari** *"versano l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi per i quali si rende applicabile l'inversione contabile di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compresi quelli intracomunitari, entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei trimestri solari"*.

Si evidenzia che, **sino all'entrata in vigore della nuova disposizione (13 giugno 2025)**, resta comunque fermo l'**obbligo di versamento su base mensile, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione**.

In merito alla **decorrenza della nuova disposizione**, nella relazione illustrativa che accompagna il D.Lgs. 81/2025 è riportato che le nuove disposizioni risulterebbero applicabili alle **operazioni effettuate dal 1° ottobre 2025**, avendo riguardo al **momento di effettuazione dell'operazione** ai sensi dell'[articolo 6, D.P.R. 633/1972](#).

Ai fini dell'assolvimento dell'Iva, in riferimento agli **acquisti intracomunitari di beni**, ai sensi dell'[articolo 38, comma 5, lettera c\), D.L. 331/1993](#), occorre effettuare un **distinguo in base all'importo di tali operazioni**.

Nell'ipotesi di **operazioni di importo inferiore ai 10.000 euro** nell'anno precedente, e fino a

quando, nell'anno in corso, non è stato superato tale limite, **l'Iva deve essere assolta nel Paese del cedente comunitario.**

Ne deriva che, per il soggetto acquirente italiano non **sussiste l'obbligo di iscriversi al Vies** e di **assolvere l'imposta in Italia.** In particolare, il contribuente italiano, che acquista i beni, **riceve la fattura con l'addebito dell'imposta.**

Diversamente, nell'ipotesi di **acquisti intracomunitari di beni di importo superiore al limite di 10.000 euro**, tali **operazioni sono rilevanti in Italia.**

Pertanto, l'acquirente italiano che adotta il **regime agevolativo** deve:

- **iscriversi al Vies;**
- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'[articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#), indicando **l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare **entro i termini stabiliti.**

In riferimento alle **importazioni**, il contribuente in **regime forfettario** è tenuto ad applicare la **disciplina ordinaria** per l'effettuazione di **importazioni**, di cui agli [articoli da 69 a 71, D.P.R. 633/1972](#).

Al riguardo si ricorda che non sussiste **l'obbligo di registrazione contabile** delle bollette doganali di importazione, le quali devono essere conservate e numerate nel **rispetto dei termini ordinari.**

Per quanto riguarda l'**acquisto di prestazioni di servizi**, l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione n. 75/E/2015](#) e con la [circolare n. 10/E/2016](#), ha chiarito che, nel caso di prestazioni di servizi generiche ricevute da un committente soggetto passivo d'imposta comunitario, **l'Iva è sempre assolta in Italia.**

Ne consegue che, l'acquirente italiano in **regime forfettario** è tenuto a:

- **iscriversi al Vies;**
- **integrare la fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario**, ai sensi dell'[articolo 46, comma 1, D.L. 331/1993](#), indicando **l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare **entro i termini stabiliti.**

A differenza del regime previsto per **gli acquisti intracomunitari di beni**, nell'ipotesi di acquisti di servizi **non sono previste soglie minime.**

Considerando i **limiti dimensionali di tali contribuenti**, "*di fatto*" **non sussiste l'obbligo di compilazione** dei modelli Intrastat.

Nel caso di **servizi ricevuti da parte di un soggetto passivo extra-UE**, l'operazione **rileva in**



Italia.

Pertanto, il contribuente in regime forfettario è tenuto ad **emettere un'autofattura**, indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta, da versare **entro i termini indicati in precedenza**.